



COMUNE DI CELLA DATI

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO APPROVAZIONE	GENERALE	DELL'ENTRATA:	<i>Nr. Progr.</i>	15
			<i>Data</i>	28/07/2020
			<i>Seduta NR.</i>	2

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocato con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
LODIGIANI FABRIZIO	SINDACO	S
FARAONI ELISABETTA	VICESINDACO	S
SCOTTI GABRIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	S
RIVAROLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	S
LIGUORI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	N
AGAROSSO DANIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
MANFREDINI MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
SCAGLIONI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GARATTI MICHELA	CONSIGLIERE COMUNALE	N
PEZZANI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
SCARATTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
<i>Totale Presenti: 9</i>	<i>Totale Assenti: 2</i>	

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa LUISA GORINI che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor Dott. FABRIZIO LODIGIANI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ENTRATA: APPROVAZIONE

Introduce il Sindaco e successivamente, cede la parola al Responsabile dell'Area Finanziaria ed Amministrativa del Comune di Cella Dati, Rag. Angela Roseghini, che illustra brevemente l'articolato regolamentare e sottolineando la necessità di dotare l'ufficio tributi di uno strumento operativo aggiornato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

VISTO l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che "le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi";

RICHIAMATI i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essa applicabili, tra cui si ricordano:

- l'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- l'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Legge n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito al contraddittorio;
- l'art. 50 della Legge 449/1997 e ss.mm.ii., che ha previsto la facoltà di introdurre e regolamentare l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997;
- il comma 165 della Legge n. 296/2006, in base al quale ciascun Ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 della Legge n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi;
- la Legge 27 luglio 2000 n. 212 riguardante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- l'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 che ha istituito l'istituto del ravvedimento;

RICHIAMATI gli ulteriori interventi legislativi che recentemente e profondamente hanno innovato importanti discipline in ambito tributario, tra cui:

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di Bilancio 2019), art. 1, comma 1091, relativo alla facoltà di istituzione di un fondo incentivante di gestione delle entrate;
- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, art. 10 bis, relativo all'estensione del ravvedimento operoso;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 16 (legge di Bilancio 2020), art. 1, commi da 792 a 815, relativi alla disciplina dell'accertamento, della riscossione coattiva delle entrate, della dilazione del pagamento;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/11/1999;

RICHIAMATO altresì il Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela esercitata dall'Amministrazione Comunale in materia tributaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/11/1999;

RITENUTO opportuno adeguare i predetti Regolamenti al fine di:

- recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

PRESA VISIONE dell'allegata bozza di Regolamento Generale delle Entrate, predisposto dal competente ufficio comunale e costituito da n. 38 articoli;

TENUTO CONTO CHE con l'adeguamento del suddetto Regolamento Generale delle Entrate, si perfezionano e si dispongono, in particolare:

- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- l'istituto della compensazione tra debiti e crediti;
- la disciplina della dilazione dei pagamenti;
- l'istituto del ravvedimento operoso;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, art. 15 bis, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento in corso di approvazione, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti;

CONSIDERATO che con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, art. 107, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 luglio 2020 ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione n. 53 del 23/12/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, variato nel corso dell'esercizio 2020;

ACQUISITI

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del decreto legge 174/2012;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 09 (nove), espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 09 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI** approvare il nuovo “Regolamento Generale delle Entrate”, composto in totale da 38 articoli, annesso alla presente deliberazione come allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI** prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini previsti di approvazione del Bilancio di previsione, anno 2020, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;
3. **DI** trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo e allegati della stessa nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss. mm. ii.;
4. **DI** garantire la più ampia diffusione possibile alla presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti nessuno, legalmente espressi, per alzata di mano, dai n. 09 consiglieri votanti su n. 09 consiglieri presenti, espressi nelle modalità di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. LODIGIANI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **07/08/2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 07/08/2020

L' IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 07/08/2020

L' IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GORINI LUISA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **28/07/2020**

Data 28/07/2020

L' IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

COMUNE DI CELLA DATI
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **15** Data Delibera **28/07/2020**

OGGETTO

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ENTRATA: APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

**IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 15/07/2020


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Angela Roseghini

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 15/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Angela Roseghini



COMUNE DI CELLA DATI
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. del

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare
- Articolo 3 – Rapporti con i cittadini
- Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari
- Articolo 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali
- Articolo 6 – Definizione delle entrate tributarie
- Articolo 7 – Definizione delle entrate patrimoniali
- Articolo 8 – Regolamentazione delle entrate
- Articolo 9 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali
- Articolo 10 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Articolo 11 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Articolo 12 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusione
- Articolo 13 – Forme di gestione delle entrate
- Articolo 14 – Modalità di pagamento dei tributi
- Articolo 15 – Dichiarazioni tributarie
- Articolo 16 – Attività di verifica e controllo
- Articolo 17 – Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Articolo 18 – Importo minimo per recupero tributario
- Articolo 19 – Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio
- Articolo 20 – Sanzioni
- Articolo 21 – Interessi
- Articolo 22 – Compensazione: definizione, presupposti ed effetti
- Articolo 23 – Compensazione a seguito di comunicazione del debitore
- Articolo 24 – Compensazione su proposta d'ufficio e d'ufficio
- Articolo 25 – Notificazione degli atti
- Articolo 26 – Dilazione di pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento
- Articolo 27 – Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento
- Articolo 28 – Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento
- Articolo 29 – Riscossione coattiva delle entrate
- Articolo 30 – Rimborsi
- Articolo 31 – Contenzioso tributario
- Articolo 32 – Interpello del contribuente
- Articolo 33 – Autotutela - principi
- Articolo 34 – Autotutela su istanza di parte
- Articolo 35 – Procedimento in autotutela d'ufficio
- Articolo 36 – Accertamento con adesione
- Articolo 37 – Ravvedimento operoso – Ambito applicativo dell'istituto ed estensione della sua applicazione
- Articolo 38 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina in via generale le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di CELLA DATI (CR), nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate.

Art. 3

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
4. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Art. 4

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Art. 5

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:
 - Apertura di sportelli di ricevimento del pubblico
 - Distribuzione di guide informative
 - Affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale
 - Spazi informativi sul sito web del Comune: www.comune.celladati.cr.it

Art.6

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato, in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 7

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e

tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 8

Regolamentazione delle entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti deliberati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
2. Ove il Regolamento di cui ai commi precedenti, non venga adottato entro i prescritti termini, si applicano le disposizioni vigenti.
3. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Art.9

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le giunzioni di pagamento;
 - cura il contenzioso tributario;
 - dispone i rimborsi;
 - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 10

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate.

Art. 11

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 12

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Art. 13

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n. 133.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 14

Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dai singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Non sono dovute l'IMU, il COSAP permanente (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ed il CIMP permanente (canone installazione mezzi pubblicitari) qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore a euro 5,00.

Art.15

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare, con la sottoscrizione, la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica, spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art.16

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate, dando atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

3. Compete al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e da regolamenti che disciplinano le singole entrate.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13, in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
5. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
6. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
7. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità delle attività di controllo.
8. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
 - risorse tributarie comunali;
 - risorse tributarie erariali dirette e indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005;

individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e ss.mm.ii., è istituito con apposito regolamento emanato con deliberazione di Giunta Comunale un Fondo incentivante, da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle Entrate nonché al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Art.17

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art.18

Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari, comprensivi e costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'ammontare fissato in euro 12,00.

Art. 19

Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - del responsabile del procedimento;
 - dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 29.

Art. 20

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.ii.; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art.21

Interessi

1. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo ovvero di dilazione di pagamento sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
2. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.
3. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Art. 22

Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dall'Ufficio Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso o a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. In alternativa, il Funzionario Responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Se richiesta dal debitore mediante comunicazione o effettuata d'ufficio, il Funzionario Responsabile procede alla compensazione solo se risultino insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.
5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Art. 23

Compensazione a seguito di comunicazione del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione di cui al precedente articolo deve presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del Servizio Entrate, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - Il debito tributario, al lordo della compensazione, di cui si chiede l'estinzione;
 - L'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione, distinte per anno di imposta e per tributo, con allegazione delle ricevute di versamento;
 - L'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

3. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 45 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Art. 24

Compensazione su proposta d'ufficio e d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura, e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di: importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii.; pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune; altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali; liquidazione contributi sociali.
4. Il Funzionario responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta più antico. L'avviso di accertamento dovrà, in tal caso, riportare gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.

Art. 25

Notificazione degli atti

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D. Lgs 546/1992 e ss.mm.ii.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Nel rispetto delle disposizioni sulla privacy di cui al D. Lgs. n° 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
5. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e ss.mm.ii. il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

6. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati con deliberazione di Giunta Comunale di individuazione delle tariffe comunali per ciascun anno o dalle vigenti disposizioni di legge e posti a carico del debitore.

Art. 26

Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Su richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in un uno stato di temporanea difficoltà economica, può essere concessa dal Funzionario Responsabile del tributo la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio, sulla base del successivo schema, di cui al comma 797, art. 1, Legge 160/2019:

Entità del debito	Rate mensili minimo	Rate mensili massimo
fino a € 100,00	Nessuna dilazione	
da € 100,01 a € 500,00		4
Da € 500,01 a € 3.000,00	5	12
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	13	24
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	25	36
Oltre € 20.000,00	37	60

4. In caso di dubbia esigibilità o di ammontare elevato, è richiesta prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di sessanta rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di

particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione, è possibile determinare scadenze di versamento diverse.

10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fidejussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D. Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Art. 27

Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico dichiarato fallito, solo se superiori all'importo di euro 100,00; pur tuttavia, dovrà essere preventivamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione nel fallimento.

Art. 28

Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori a euro 300,00; pur tuttavia, dovrà essere preventivamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione nel fallimento.

Art. 29

Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D. Lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e ss.mm.ii.;
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2011, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R. D. 14.4.1910, n. 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata

attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Art.30

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 21 del presente regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad € 5,00.

Art.31

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 32

Interpello del contribuente

1. I contribuenti possono inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. L'ufficio risponde, con provvedimento motivato, nel termine di 120 giorni. La soluzione comunicata al contribuente vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
3. In punto il Comune si riserva a sua volta di richiedere parere ad altri Organi ed Enti competenti in materia.

Art. 33

Autotutela - Principi

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario responsabile del tributo può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - realizzare l'interesse pubblico

- ripristinare la legalità
 - ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte, evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali
 - migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
 4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
 5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
 6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
 7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
 8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso, e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

Art. 34

Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Art. 35

Procedimento in autotutela d'ufficio

1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario responsabile del tributo può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
 - a) errore di persona
 - b) evidente errore logico o di calcolo
 - c) errore sul presupposto
 - d) doppia imposizione
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
 - f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza
 - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
3. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
4. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione, il Funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo, nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
5. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 36

Accertamento con adesione

Per la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, si rimanda al relativo e specifico regolamento comunale.

Art. 37

Ravvedimento operoso – Ambito applicativo dell'istituto ed estensione della sua applicazione

1. La sanzione è ridotta a:

- a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 38

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il